



Interpretazione delle sanzioni

Stato 27 agosto 2024

Il capitolo 1 del presente documento fornisce informazioni che aiutano a interpretare le disposizioni sul congelamento dei valori patrimoniali, valide per tutte le ordinanze sulle sanzioni che prevedono il blocco di averi e risorse economiche.

Il capitolo 2 contiene informazioni importanti per l'interpretazione degli articoli 12b, 13, 14, 14a, 14c, 14e, 14f, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 25, 28b, 28d e 28e dell'ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina (RS 946.231.176.72)¹.

Questo documento non è legalmente vincolante. Il rispetto delle disposizioni dell'ordinanza è di esclusiva responsabilità delle persone e degli organismi interessati dalle sanzioni.

Le autorità svizzere si adoperano per allineare il più possibile l'attuazione delle sanzioni a quella nell'Unione europea (UE) e a tal fine sono in contatto con gli organi competenti di quest'ultima. La SECO si riserva il diritto di apportare in futuro aggiunte o modifiche al presente documento.

Di seguito sono riportate le risposte alle domande più frequenti. Le domande che non trovano risposta qui sotto possono essere indirizzate a sanctions@seco.admin.ch.

¹ Se non diversamente specificato, le informazioni e le interpretazioni contenute nel capitolo 2 sono valide anche per le disposizioni identiche dell'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Bielorussia (RS 946.231.116.9).



Sommario

1	Indicazioni generali sull'interpretazione delle misure di blocco degli averi nelle sanzioni svizzere	4
1.1	<i>Quali sono le normali operazioni amministrative che non rientrano nel blocco degli averi e possono quindi essere eseguite dagli istituti finanziari senza richiedere un'autorizzazione?</i>	4
1.2	<i>I proventi derivanti da «corporate actions» su un conto bloccato possono essere accreditati al conto bloccato?</i>	4
1.3	<i>Possono essere accettati i proventi derivanti da valori mobiliari emessi da società o organizzazioni sanzionate?</i>	4
1.4	<i>Gli istituti finanziari in Svizzera possono accettare pagamenti da clienti non sanzionati di banche soggette a sanzioni?</i>	5
1.5	<i>Le banche devono dichiarare se bloccano i pagamenti da parte di clienti non sanzionati a favore di persone fisiche, imprese o organizzazioni sanzionate?</i>	5
1.6	<i>Le notifiche relative al blocco degli averi e delle risorse economiche devono essere aggiornate in caso di variazioni del patrimonio?</i>	5
1.7	<i>Per quanto riguarda gli averi o le risorse economiche oggetto di notifica alla SECO che risultano «bloccati in via cautelare», le persone e gli istituti finanziari possono sbloccarli autonomamente, cioè senza consultare preventivamente la SECO?</i>	5
1.8	<i>Come va interpretato il concetto di «proprietà» in imprese o organizzazioni?</i>	6
1.9	<i>Come va interpretato il concetto di «controllo» su un'impresa o un'organizzazione?</i>	6
1.10	<i>È possibile adottare misure operative per rimuovere il controllo effettivo sui rapporti di proprietà o di controllo di un'impresa o di un'organizzazione svizzera indirettamente sanzionata?</i>	7
2	Interpretazione di disposizioni specifiche dell'ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina	7
2.1	Scambi, intermediazione e trasporto di petrolio greggio e di prodotti petroliferi con o verso Paesi terzi (art. 12b).....	7
2.2	Prodotti siderurgici e beni economicamente importanti (art. 14a e 14c).....	8
2.3	Importazione ed esportazione di merci da/verso i territori designati e divieto di finanziamento, partecipazione e servizi nei territori designati (articoli 13, 14 e 25).....	10
2.4	Diamanti e prodotti con diamanti (art. 14e).....	12
2.5	Obbligo contrattuale di impedire la riesportazione (art. 14f).....	13
2.6	Blocco degli averi e delle risorse economiche e relativo obbligo di notifica (art. 15 e 16).....	14
2.7	Divieto di accettare depositi e valori patrimoniali basati su criptovalute e relativo obbligo di dichiarazione (art. 20 e 21).....	16
	A chi si rivolgono gli articoli 20 e 21?.....	16
	Come devono essere fatte le dichiarazioni secondo l'articolo 21?.....	16
	Come viene calcolato il limite di 100 000 franchi?.....	17
	Quali persone fisiche rientrano nell'articolo 20 dell'ordinanza?.....	18
	Quali persone giuridiche rientrano nell'articolo 20 dell'ordinanza?.....	19
	Le rappresentanze consolari e diplomatiche russe in Svizzera rientrano nell'articolo 20 dell'ordinanza?.....	20
	Altre domande.....	20
2.8	Divieto ai depositari centrali di prestare determinati servizi (art. 22).....	21
2.9	Divieto di vendere valori mobiliari (art. 23).....	21
2.10	Divieto di transazioni con la Banca centrale della Federazione Russa (art. 24).....	22
2.11	Divieti relativi a imprese operanti nel settore dell'energia e nel settore minerario nella Federazione Russa (art. 28b).....	22
2.12	Divieti concernenti i trust (art. 28d).....	23
	Quali istituti giuridici sono interessati dall'articolo 28d?.....	23

Cosa si intende per controllo?.....	24
Quale campo d'applicazione territoriale è previsto?	24
Come si applica la deroga di cui all'articolo 28 <i>d</i> capoverso 3?.....	25
È previsto un periodo transitorio? Se sì come è disciplinato?.....	25
2.13 Divieti concernenti i servizi (art. 28 <i>e</i>)	26

1 Indicazioni generali sull'interpretazione delle misure di blocco degli averi nelle sanzioni svizzere

1.1 *Quali sono le normali operazioni amministrative che non rientrano nel blocco degli averi² e possono quindi essere eseguite dagli istituti finanziari senza richiedere un'autorizzazione?*

Per blocco degli averi si intende l'impedimento di qualsiasi azione che consenta l'amministrazione o l'utilizzo dei fondi bloccati. Di conseguenza, è vietata anche la gestione del portafoglio, ossia la realizzazione di nuovi investimenti o la vendita e lo scambio di prodotti d'investimento utilizzando i valori patrimoniali bloccati. Le normali operazioni amministrative degli istituti finanziari non rientrano nel blocco degli averi. Si tratta in particolare dell'addebito di commissioni (p. es. per la gestione del conto) e della registrazione di interessi.

1.2 *I proventi derivanti da «corporate actions» su un conto bloccato possono essere accreditati al conto bloccato?*

In linea di massima è vietato il trasferimento di averi o la fornitura diretta e indiretta di averi e risorse economiche a persone soggette al blocco degli averi. In pratica, sui conti congelati in seguito al blocco degli averi possono accumularsi proventi derivanti da «corporate actions». Essi provengono da valori mobiliari che erano inclusi nel portafoglio di investimento del conto interessato prima della sanzione.

Per tenere conto delle realtà operative nel settore dei valori mobiliari, i proventi delle «corporate actions» obbligatorie senza possibilità di scelta – tipicamente i dividendi azionari o gli interessi obbligazionari, ma anche le offerte di scambio in relazione ai certificati di deposito – possono essere accreditati sul conto corrispondente senza la preventiva autorizzazione della SECO e tenuti bloccati. Ciò vale anche per i proventi delle «corporate actions» con possibilità di scelta, in cui il titolare non sceglie attivamente un'opzione, ma i proventi vengono trasferiti alla banca in contanti e non viene effettuato alcun nuovo investimento.

Gli istituti finanziari devono indicare e identificare separatamente i redditi derivanti dalle azioni societarie nell'ambito dell'aggiornamento del valore dei valori patrimoniali bloccati, che viene effettuato una volta all'anno.

L'esecuzione di «corporate actions» non obbligatorie e «corporate actions» con possibilità di scelta, in cui il titolare effettua una scelta attiva, resta tuttora vietata senza la previa autorizzazione della SECO.

1.3 *Possono essere accettati i proventi derivanti da valori mobiliari emessi da società o organizzazioni sanzionate³?*

Le transazioni effettuate da persone giuridiche, imprese od organizzazioni sanzionate per distribuire i proventi dei valori mobiliari da loro emessi sottostanno generalmente al blocco dei valori patrimoniali. Di conseguenza, gli istituti finanziari svizzeri che effettuano la contabilizzazione finale devono bloccare tali transazioni e segnalarle alla SECO. Quest'ultima può autorizzare in una fase successiva, in base alla disposizione corrispondente nelle ordinanze, la liberazione dei fondi e la loro contabilizzazione su un qualsiasi conto in Svizzera.

Visto il numero ingente di questo tipo di transazioni, viene applicata una procedura semplificata per l'accredito sui conti dei clienti non sanzionati dei proventi derivanti da valori mobiliari emessi da società o organizzazioni sanzionate nei casi in cui la transazione è stata generata da questi stessi soggetti. Le operazioni ricorrenti e obbligatorie in relazione a valori mobiliari emessi da società o organizzazioni soggette a sanzioni finanziarie – comprese le «corporate actions» sotto forma di dividendi azionari,

² Cfr. p. es. l'art. 1 lett. b dell'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria (RS 946.231.172.7).

³ Le imprese e le organizzazioni soggette al blocco degli averi e al divieto di messa a disposizione sono elencate nelle disposizioni delle varie ordinanze sulle sanzioni e nei relativi allegati, come nell'allegato 8 dell'ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina (RS 946.231.167.72) o nell'allegato 7 dell'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria (RS 946.231.172.7).

interessi obbligazionari, offerte di scambio in relazione a certificati di deposito – non sono soggette ad autorizzazione preventiva.

A partire dall'anno civile 2024, gli istituti finanziari che effettuano la contabilizzazione finale per le transazioni di cui sopra forniranno alla SECO entro la fine di febbraio una panoramica annuale delle transazioni effettuate (data di riferimento: 31 dicembre dell'anno precedente). Le dichiarazioni devono essere effettuate per ogni valore mobiliare (numero ISIN) e, oltre all'ISIN, devono contenere informazioni sulla sua tipologia, sul tipo di provento (dividendo azionario, interesse obbligazionario, ecc.), sul numero di rapporti commerciali interessati, sul numero di transazioni eseguite e sull'importo accreditato (importo totale per valuta). Le «corporate actions» non obbligatorie restano soggette all'obbligo di autorizzazione.

1.4 *Gli istituti finanziari in Svizzera possono accettare pagamenti da clienti non sanzionati di banche soggette a sanzioni⁴?*

I pagamenti inviati da clienti non sanzionati di banche sanzionate rientrano generalmente nel blocco dei valori patrimoniali. Di conseguenza, gli istituti finanziari svizzeri che effettuano la contabilizzazione finale dovrebbero in teoria bloccare tali transazioni al momento della ricezione e segnalarle alla SECO.

Si applica tuttavia una procedura semplificata. I pagamenti da parte di clienti non sanzionati dai loro conti presso banche sanzionate possono essere accettati e contabilizzati senza la preventiva approvazione della SECO.

Gli istituti finanziari che effettuano la contabilizzazione finale dei pagamenti forniscono alla SECO una panoramica trimestrale dei pagamenti ricevuti. Le dichiarazioni devono essere effettuate per ogni relazione commerciale interessata e includere indicazioni sulle banche coinvolte, sui conti interessati (numeri di conto, mittente, destinatario), sul numero di pagamenti e sull'importo accreditato (importo totale per valuta).

1.5 *Le banche devono dichiarare se bloccano i pagamenti da parte di clienti non sanzionati a favore di persone fisiche, imprese o organizzazioni sanzionate?*

Sì, i pagamenti a favore di beneficiari sanzionati devono essere bloccati e comunicati alla SECO. Tuttavia, l'importo del pagamento non deve essere bloccato, ma può essere riaccreditato al mittente non sanzionato.

1.6 *Le notifiche relative al blocco degli averi e delle risorse economiche devono essere aggiornate in caso di variazioni del patrimonio?*

Non è richiesto un continuo aggiornamento dei valori patrimoniali. Gli istituti finanziari inviano però ogni anno alla SECO, entro il 15 febbraio, i dati aggiornati su tutti i valori patrimoniali bloccati in base ai vari regimi sanzionatori (data di riferimento: 31 dicembre dell'anno precedente). Le relative notifiche alla SECO vengono effettuate esclusivamente tramite l'apposita tabella, che è disponibile sul sito web della SECO, e trasmesse in formato elettronico, preferibilmente tramite il [PrivaSphere Secure Messaging](#) certificato dal DFGP o mediante un trasferimento di file.

1.7 *Per quanto riguarda gli averi o le risorse economiche oggetto di notifica alla SECO che risultano «bloccati in via cautelare», le persone e gli istituti finanziari possono sbloccarli autonomamente, cioè senza consultare preventivamente la SECO?*

Le persone e le istituzioni che detengono o gestiscono averi o sono a conoscenza di averi o risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d'applicazione del blocco sono tenute a consultare la SECO e a spiegare le ragioni che motiverebbero lo sblocco di tali fondi e risorse. La decisione spetta in seguito alla SECO.

⁴ Ibidem

1.8 Come va interpretato il concetto di «proprietà»⁵ in imprese o organizzazioni?

La proprietà esiste quando una persona fisica, un'impresa o un'organizzazione detiene direttamente o indirettamente oltre il 50% dei diritti di proprietà di un'impresa o di un'organizzazione. Le quote di proprietà di più persone fisiche, imprese o organizzazioni sanzionate vengono generalmente sommate, cioè considerate in modo aggregato.

1.9 Come va interpretato il concetto di «controllo»⁶ su un'impresa o un'organizzazione?

Per chiarire se un'impresa o un'organizzazione è controllata da una persona fisica, un'impresa o un'organizzazione da sola o sulla base di un accordo con un altro azionista o un terzo, vanno considerati in particolare i criteri seguenti:

- a) la persona fisica, l'impresa o l'organizzazione può, formalmente o di fatto⁷, nominare e/o destituire la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o di gestione dell'impresa o dell'organizzazione;
- b) detiene formalmente o di fatto⁸ la maggioranza dei diritti di voto dell'impresa o dell'organizzazione;
- c) ha il diritto di esercitare un'influenza dominante sull'impresa o sull'organizzazione sulla base di un contratto concluso con detta impresa o organizzazione o in virtù di una disposizione in tal senso inserita nel suo atto costitutivo o nel suo statuto;
- d) può avvalersi del diritto di esercitare un'influenza dominante ai sensi della lettera c pur non essendo titolare di detto diritto⁹;
- e) ha il diritto di utilizzare, integralmente o in parte, gli averi e le risorse economiche dell'impresa o dell'organizzazione o di disporre in merito al loro utilizzo;
- f) gestisce l'attività dell'impresa o dell'organizzazione su base unificata, pubblicando nel contempo rendiconti consolidati;
- g) condivide, in modo congiunto e solidale, o garantisce le passività finanziarie di un'impresa o un'organizzazione;
- h) in qualità di finanziatore, esercita formalmente e/o di fatto un'influenza dominante sulle decisioni della direzione.

Se uno di questi criteri è soddisfatto, l'impresa o l'organizzazione è considerata sotto il controllo di un'altra persona o organizzazione, a meno che non si possa dimostrare il contrario caso per caso.

Nelle situazioni di trasferimenti di valore a terzi (p. es. vendita di quote societarie o donazioni a familiari o ad altre persone fisiche collegate) devono essere presi in considerazione ulteriori elementi. Se, al momento della valutazione, vi è il sospetto fondato che gli averi o le risorse economiche siano stati formalmente trasferiti a terzi, ma che la persona fisica, l'impresa o l'organizzazione sanzionate eserciti ancora il controllo su tali averi o risorse economiche, questi ultimi devono essere congelati. Il momento in cui gli averi o le risorse economiche sono stati trasferiti a una terza parte non sanzionata non è un fattore determinante. Per la valutazione si può utilizzare il seguente elenco non esaustivo di criteri:

- la relazione stretta (famigliare, commerciale, personale) tra la persona direttamente soggetta al blocco degli averi o delle risorse economiche e il soggetto terzo;
- l'indipendenza economica e/o professionale del soggetto terzo che è ora il proprietario nominale degli averi o delle risorse economiche;
- il valore e la frequenza/regolarità delle donazioni sospette rispetto alle donazioni a favore di terzi effettuate prima dell'imposizione della sanzione;
- l'esistenza e il contenuto di accordi formali tra la persona sanzionata e la terza persona;

⁵ Si veda ad esempio l'articolo 15 dell'ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina (RS 946.231.176.72).

⁶ Ibid.

⁷ Per esempio, attraverso un prestanome.

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

- il rispetto del *principio di piena concorrenza (arm's length principle)*¹⁰ nel trasferimento di valore (p. es. le condizioni di vendita delle quote societarie).

1.10 È possibile adottare misure operative per rimuovere il controllo effettivo sui rapporti di proprietà o di controllo di un'impresa o di un'organizzazione svizzera indirettamente sanzionata?

Le imprese o le organizzazioni stabilite in Svizzera possono adottare misure per impedire alle persone fisiche, alle società o alle organizzazioni sanzionate di esercitare di fatto i loro diritti in relazione alla proprietà o al controllo effettivi.

Tali misure di «ring fencing» (note anche come «firewall») mirano a rimuovere il controllo sui valori patrimoniali di un'impresa o di un'organizzazione esercitato da una persona fisica, un'impresa o un'organizzazione sanzionata. Permettono alle imprese o alle organizzazioni con sede in Svizzera di proseguire le loro attività commerciali. I valori patrimoniali appartenenti alla persona fisica, all'impresa o all'organizzazione sanzionata rimangono bloccati e occorre garantire che né gli averi né le risorse economiche siano messi a disposizione, direttamente o indirettamente, di persone fisiche, imprese o organizzazioni sanzionate.

La SECO conferma all'impresa o all'organizzazione interessata l'avvenuta attuazione delle misure di «ring fencing». Per quanto riguarda l'ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina (RS 946.231.176.72), se necessario, la SECO può autorizzare deroghe per l'attuazione di misure di questo tipo secondo l'articolo 15 capoverso 10 e/o l'articolo 28e capoverso 3 dell'ordinanza.

In genere la SECO applica i propri criteri di «ring fencing» in linea con quelli della nota tecnica pubblicata dalla Commissione europea ([Guidance Note – Implementation of Firewalls in cases of EU entities owned or controlled by a designated person or entity](#)). I criteri per le misure di «ring fencing» da parte di imprese o organizzazioni con sede in Svizzera si basano sulle spiegazioni contenute nell'*allegato 2* della nota in questione (*Criteria for firewalls by operators and the use of external audits in this context*).

Prima di implementare qualsiasi misura di «ring fencing», viene esaminata l'importanza dell'impresa interessata, sia in termini di posizione di mercato che di volume occupazionale. Queste misure sono generalmente possibili solo per le imprese che operano in settori considerati «essenziali», ovvero la produzione alimentare, i prodotti farmaceutici, i fertilizzanti, i prodotti chimici, la gestione delle acque, il trattamento delle acque reflue e l'energia nucleare.

2 Interpretazione di disposizioni specifiche dell'ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina¹¹

2.1 Scambi, intermediazione e trasporto di petrolio greggio e di prodotti petroliferi con o verso Paesi terzi (art. 12b)

2.1.1 *In che modo gli operatori economici della catena di approvvigionamento di petrolio greggio o prodotti petroliferi russi devono garantire e documentare il rispetto delle disposizioni dell'articolo 12b capoversi 4 lettera b e 5?*

Considerate le interconnessioni internazionali degli scambi petroliferi e l'importanza di un'applicazione uniforme dei limiti massimi di prezzo, la SECO fa riferimento alle [FAQ](#) della Commissione UE sull'attuazione dei regolamenti del Consiglio dell'UE 269/2014 e 833/2014, in particolare alle spiegazioni

¹⁰ Secondo questo principio, le transazioni devono avvenire alle stesse condizioni che sarebbero state concordate fra terzi non correlati in un ambiente di libera concorrenza e in circostanze comparabili.

¹¹ RS 946.231.176.72, di seguito «ordinanza».

contenute nel capitolo E «Energia», punto 5 «Oil Price Cap», sezione 7 «Attestations, recordkeeping and itemised ancillary costs». Queste spiegazioni indicano quali informazioni e documenti sono adatti per le prove corrispondenti.

2.2 Prodotti siderurgici e beni economicamente importanti¹² (art. 14a e 14c)

2.2.1 L'acquisto dei beni elencati negli allegati 17 e 20 è consentito qualora i beni siano destinati a un Paese terzo al di fuori della Svizzera e non siano trasportati attraverso il territorio svizzero?

No. Gli articoli 14a e 14c dell'ordinanza vietano l'acquisto dei beni elencati negli allegati 17 e 20 dell'ordinanza se sono originari della Russia o esportati dalla Russia. Questo divieto si applica indipendentemente dalla destinazione finale delle merci.

La Svizzera è determinata a contribuire alla lotta contro le crisi alimentari ed energetiche globali. Il Consiglio federale ha esplicitamente dichiarato che nessuna delle misure sanzionatorie nei confronti della Russia è diretta contro il commercio di prodotti agricoli e alimentari tra Paesi terzi e la Russia¹³. A tale scopo è consentito l'acquisto di alcuni beni elencati nell'allegato 20 dell'ordinanza e destinati a un Paese terzo secondo l'articolo 14c capoverso 4. Ciò vale per l'acquisto, così come per la prestazione di servizi correlati quali l'assistenza finanziaria, dei seguenti beni elencati nell'allegato 21 dell'ordinanza:

- Cloruro di potassio (voce di tariffa doganale: 3104 20)
- Concimi minerali o chimici contenenti i tre elementi fertilizzanti azoto, fosforo e potassio (3105 20)
- Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti fosforo e potassio (3105 60)
- Altri concimi contenenti cloruro di potassio (ex 3105 90)

2.2.2 Il trasporto dei beni elencati nell'allegato 20 da parte di una società svizzera è consentito qualora i beni siano destinati a un Paese terzo al di fuori della Svizzera e non siano trasportati attraverso il territorio svizzero?

Sì. L'articolo 14c dell'ordinanza vieta il trasporto dei beni elencati nell'allegato 20 verso e attraverso la Svizzera. Tuttavia, il trasporto da parte di una società svizzera è consentito se i beni sono destinati a un Paese terzo al di fuori della Svizzera e non sono trasportati attraverso il territorio svizzero.

2.2.3 La fornitura di servizi – compresi i servizi di assistenza finanziaria, intermediazione o assicurazione – per il trasporto dei beni elencati nell'allegato 20 è consentita se i beni sono destinati a un Paese terzo al di fuori della Svizzera e non sono trasportati attraverso il territorio svizzero?

Sì, l'articolo 14c dell'ordinanza vieta la prestazione di servizi – compresi l'assistenza finanziaria, l'intermediazione o i servizi assicurativi – per attività vietate da parte di persone, società e organismi stabiliti in Svizzera. Poiché il trasporto dei beni elencati nell'allegato 20 è consentito se i beni sono destinati a uno Stato terzo al di fuori della Svizzera e non transitano sul territorio svizzero (vedi sopra), è consentita anche la prestazione di servizi correlati a tali trasporti.

¹² Dal 16 agosto 2023 tra questi rientrano anche il carbone e i prodotti del carbone, in precedenza elencati nell'allegato 22.

¹³ «Ucraina: la Svizzera attua nuove sanzioni», comunicato stampa del Consiglio federale del 3 agosto 2022.

2.2.4 Quali documenti valgono come «prova attestante il Paese di origine dei fattori produttivi siderurgici impiegati per la trasformazione dei beni in un Paese terzo» secondo l'articolo 14a capoverso 4^{bis}? In quali casi deve essere fornita tale prova?

Quando si importano o si trasportano beni di cui all'allegato 17 dell'ordinanza¹⁴, i documenti seguenti sono considerati una prova sufficiente se attestano il Paese di origine del ferro o dell'acciaio utilizzati come fattori produttivi:

a) Per i **prodotti semilavorati**:

Il certificato di prova (*mill test certificate*), che contiene il nome dell'azienda in cui avviene la produzione, il nome del Paese in cui è avvenuta la fusione (cfr. numero di fusione) e la classificazione del prodotto nella sottovoce (voce di tariffa doganale a sei cifre).

b) Per i **prodotti finiti**:

Il certificato o i certificati di prova contenenti le seguenti informazioni:

- i. il nome del Paese e dell'azienda in cui è avvenuta la fusione (cfr. numero di fusione) e la classificazione del prodotto nella sottovoce (voce di tariffa doganale a sei cifre); e
- ii. il nome del Paese e il nome dell'azienda in cui, eventualmente, sono state effettuate le seguenti lavorazioni:
 - 1.laminazione a caldo;
 - 2.laminazione a freddo;
 - 3.rivestimento metallico a caldo;
 - 4.rivestimento metallico elettrolitico;
 - 5.rivestimento organico;
 - 6.saldatura;
 - 7.perforazione/estrusione;
 - 8.stampaggio/laminazione;
 - 9.saldatura ERW/SAW/HFI/laser.

In aggiunta ai documenti summenzionati, possono essere riconosciuti quali elementi di prova idonei anche le fatture, le bolle di consegna, i certificati di qualità, le dichiarazioni a lungo termine dei fornitori, la documentazione relativa al calcolo alla produzione, i documenti doganali del Paese di esportazione, le lettere commerciali, le descrizioni dei prodotti, le dichiarazioni del produttore o le clausole di esclusione nei contratti di acquisto, che comprovano l'origine non russa dei prodotti preliminari. La responsabilità in merito alla correttezza delle informazioni contenute nei documenti sopra citati ricade sull'importatore.

In caso di importazione o di trasporto dallo Spazio economico europeo (SEE) o dal Regno Unito di prodotti siderurgici o di reimportazioni di prodotti siderurgici che erano già in libera circolazione in Svizzera e vengono reimportati senza aver subito modifiche, non è richiesta alcuna prova.

In caso di importazione diretta o di trasporto da un Paese terzo, al momento dell'importazione di prodotti siderurgici di cui all'allegato 17 che sono stati lavorati in un Paese terzo deve essere disponibile una prova, da presentare su richiesta alle autorità di esecuzione; dal 1° marzo 2024 va indicata come documento (codice documento Y824) nella rubrica «Documenti» della dichiarazione doganale. Il documento deve essere presentato su richiesta all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) insieme agli altri documenti doganali di accompagnamento.

In caso di dubbi le autorità di esecuzione possono richiedere ulteriori prove, ad esempio certificati di prova separati per le diverse fasi di trasformazione subite dal prodotto. Tutti i certificati devono essere coerenti tra loro.

Poiché i prodotti delle voci di tariffa doganale 7207.11, 7207.1210 e 7224.90 sono prodotti semilavorati, secondo le disposizioni sanzionatorie in vigore la Federazione Russa può figurare tra il 30

¹⁴ Il fattore decisivo è la voce di tariffa doganale utilizzata per l'importazione dei beni in Svizzera.

settembre 2023 e il 1° aprile 2028 sul certificato di prova come nome del Paese in cui è avvenuta la fusione (cfr. numero di fusione) per i prodotti realizzati utilizzando i fattori produttivi della voce di tariffa doganale 7207.11. Lo stesso vale fino al 1° ottobre 2024 per i prodotti realizzati utilizzando i fattori produttivi delle voci di tariffa doganale 7207.1210 o 7224.90. Se, invece, la Federazione Russa è indicata come il Paese in cui sono state effettuate le altre lavorazioni (p. es. laminazione a caldo, laminazione a freddo), l'importazione, il trasporto e l'acquisto dei prodotti non sono consentiti.

2.2.5 I divieti di cui all'articolo 14a capoverso 2 si applicano anche ai beni prodotti o trasformati in un Paese terzo prima del 30 settembre 2023?

I divieti di importazione si applicano ai prodotti siderurgici contenenti fattori produttivi russi importati in Svizzera dopo il 30 settembre 2023, a condizione che siano stati prodotti o trasformati dopo il 23 giugno 2023. I prodotti siderurgici corrispondenti che sono stati prodotti o trasformati prima del 23 giugno 2023 non sono soggetti ai divieti. La data di produzione o di trasformazione deve essere verificabile.

Se i beni in questione si trovano già in Svizzera e sono stati presentati alla dogana prima del 30 settembre 2023, si applica l'articolo 31a dell'ordinanza e i beni possono essere acquistati o trasportati.

2.3 Importazione ed esportazione di merci da/verso i territori designati e divieto di finanziamento, partecipazione e servizi nei territori designati (articoli 13, 14 e 25)

2.3.1 Negli articoli 13, 14 e 25 si parla di «nei territori designati di cui all'allegato 6». Come fanno le imprese e le organizzazioni a sapere quali sono, nelle regioni di Donetsk, Luhansk, Kherson, e Zaporizhzhia, i territori soggetti a restrizioni?

L'allegato 6 designa – oltre alla Crimea e a Sebastopoli – i territori nelle regioni di Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporizhzhia non controllate dal governo ucraino. Data la situazione di instabilità si raccomanda di valutare in modo dinamico se tali territori sono effettivamente controllati dal governo ucraino. In caso di dubbi le imprese e le organizzazioni possono contattare la SECO.

2.3.2 Quali beni possono essere importati in Svizzera dalle regioni di Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporizhzhia e a quali condizioni?

I beni originari dei territori nelle regioni di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia non controllati dal governo ucraino sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 13 capoverso 1. Possono essere importati solo se provvisti di un certificato d'origine rilasciato dalle autorità ucraine. Al momento, tuttavia, l'Ucraina non rilascia certificati di origine per i territori che esulano dal suo controllo. Per contro, i beni prodotti nei territori delle regioni di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia che sono sotto il controllo governativo possono essere importati liberamente.

Poiché nelle quattro regioni il commercio tra i territori controllati e quelli non controllati dal governo ucraino è in pratica impossibile, è altamente improbabile che vi sia uno scambio di beni da questi ultimi verso i primi. L'importazione di beni dalle quattro regioni in questione non richiede pertanto ulteriori requisiti o documenti rispetto all'importazione da altre parti dell'Ucraina.

Se sussistono fondati dubbi sul fatto che i beni possano provenire da territori non controllati dal governo ucraino, l'importazione in Svizzera può essere subordinata a ulteriori condizioni, ad esempio all'esibizione di una copia della dichiarazione doganale d'esportazione per i beni in questione. Per dimostrare che il prodotto non è soggetto al divieto di importazione di cui all'articolo 13 capoverso 1, la dichiarazione deve essere stata accettata da un ufficio doganale ufficiale ucraino.

2.3.3 Quali beni possono essere esportati dalla Svizzera nelle regioni di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia e a quali condizioni?

Il divieto di vendita, fornitura, esportazione o transito a qualsiasi persona, impresa o organizzazione o per un uso nei territori di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia non controllati dal governo ucraino si applica unicamente ai beni elencati nell'allegato 7.

Non vi sono restrizioni alle esportazioni verso i territori di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia controllati dalle autorità ucraine. Poiché nelle quattro regioni menzionate il commercio tra territori controllati e non controllati dal governo ucraino è in pratica impossibile, risulta altamente improbabile che i beni esportati verso i territori controllati siano deviati verso quelli non controllati.

Se sussistono fondati dubbi sull'effettiva destinazione dei beni da esportare, è possibile che agli esportatori in Svizzera venga chiesto di presentare ulteriori documenti, p. es. una dichiarazione dell'autorità locale ucraina da cui risulti che il destinatario è attivo nei territori controllati, informazioni sull'acquirente/destinatario, fatture o simili per dimostrare che il prodotto non rientra nel divieto di cui all'articolo 14 capoverso 1. Come per tutti i beni soggetti a restrizioni all'esportazione, l'UDSC può anche effettuare controlli per garantire che i beni non rientrino nel divieto in questione. Sono possibili deroghe, ad esempio per attività umanitarie (art. 14 cpv. 3).

2.3.4 Le banche possono effettuare transazioni finanziarie legate al commercio nelle regioni di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia e se sì, a quali condizioni?

Le banche in Svizzera non possono fornire determinati servizi di intermediazione o d'investimento né offrire finanziamenti o assistenza finanziaria nei territori delle regioni di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia non controllati dal governo ucraino. Per quanto riguarda i territori controllati da Kiev, invece, le transazioni finanziarie volte a sostenere il commercio locale non sono soggette a restrizioni, come in tutte le altre regioni dell'Ucraina.

Per sapere se un territorio nelle regioni di Donetsk, Kherson, Luhansk o Zaporizhzhia in cui deve essere effettuata una transazione finanziaria sia sotto il controllo del governo ucraino rimandiamo alla risposta precedente relativa a come valutare tale controllo. Per farlo, le banche in Svizzera possono contattare le banche ucraine che operano nel territorio in questione, purché le considerino affidabili in base all'esperienza maturata in passato. Analogamente, possono anche contattare le autorità ucraine per ottenere informazioni aggiornate. I committenti delle transazioni hanno inoltre la possibilità di comprovarne la legittimità presentando a loro volta le dichiarazioni e i documenti menzionati in relazione all'importazione e all'esportazione (v. sopra).

2.3.5 Le imprese svizzere possono fornire servizi a persone che si trovano nelle regioni di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia o in relazione ad attività effettuate in quei territori?

Alcuni servizi forniti nei territori delle regioni di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia non controllati dal governo ucraino sono soggetti a restrizioni. In primo luogo sono vietati la vendita, la fornitura, l'esportazione e il transito di beni di cui all'allegato 7 se destinati a persone fisiche, imprese o organizzazioni nei territori designati di cui all'allegato 6 (art. 14 cpv. 1). È anche vietato fornire aiuto tecnico, servizi di intermediazione, servizi nel campo dell'edilizia e dell'ingegneria nonché mezzi finanziari o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui all'allegato 7 a persone fisiche, imprese o organizzazioni nei territori designati di cui all'allegato 6 (art. 14 cpv. 2).

Nel settore dei servizi, in secondo luogo, esistono diversi divieti che non riguardano le merci. Nei territori di cui all'allegato 6 è ad esempio vietata la fornitura di servizi di investimento ai sensi dell'articolo 25 capoverso 3 o di servizi connessi ad attività turistiche.

Non vi sono tuttavia restrizioni alla fornitura di servizi da parte di imprese svizzere a persone nei territori delle regioni di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia controllati dalle autorità ucraine. In questi

territori le imprese e le banche svizzere possono fornire i loro servizi come in tutte le altre regioni dell'Ucraina.

Alle imprese e alle banche svizzere intenzionate a fornire i servizi di cui sopra nelle regioni di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia raccomandiamo di esaminare accuratamente la sede del destinatario e/o il settore in cui i servizi saranno utilizzati, a seconda della disposizione applicabile. In caso di dubbio, le imprese e le banche svizzere possono rivolgersi alla SECO.

2.4 Diamanti e prodotti con diamanti (art. 14e)

2.4.1 Quali sono le diverse fasi per l'introduzione di divieti di importazione per i diamanti e per i prodotti con diamanti provenienti dalla Russia o originari della Russia?

A partire dal 1° febbraio 2024 è vietato importare i diamanti e i prodotti elencati nell'allegato 27a provenienti dalla Federazione Russa o originari della Federazione Russa (art. 14e cpv. 1 e 2). I divieti relativi ai diamanti lavorati in un Paese terzo sono entrati in vigore il 1° marzo 2024 per i diamanti di almeno 1 carato (art. 14e cpv. 4). Il 1° settembre 2024 entrano in vigore i divieti sui diamanti naturali e sintetici lavorati in un Paese terzo secondo l'Allegato 27a numeri 1 e 2 di peso pari o superiore a 0,5 carati o 0,1 grammi cadauno (art. 14e cpv. 3).

2.4.2 Quali prove del Paese di origine dei diamanti devono essere fornite al momento dell'importazione in Svizzera e indicate nella dichiarazione doganale (art. 14e cpv. 8)?

Per i divieti secondo l'articolo 14e capoversi 3 e 4 vale quanto segue: per dimostrare l'origine non russa dei diamanti e dei prodotti contenenti diamanti è necessario fornire prove adeguate. Oltre ai certificati emessi da uno degli Stati del G7, possono fungere da prove adeguate i seguenti documenti: certificati Kimberley¹⁵, fatture, bolle di consegna, certificati di qualità, documenti di calcolo e di produzione, documenti doganali del Paese di esportazione, lettere commerciali o descrizioni della produzione che dimostrino l'origine non russa della merce. L'importatore è responsabile dell'accuratezza delle informazioni contenute nei documenti summenzionati.

La prova deve essere indicata come documento (codice documento L147) nella sezione «Documenti» della dichiarazione doganale. Il documento deve essere presentato su richiesta all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) insieme agli altri documenti doganali di accompagnamento. Fino al 31 agosto 2024 non è richiesta alcuna prova per i diamanti elencati nell'allegato 27a, cifra 1, di peso inferiore a 1,0 carati per diamante. Il codice del documento L147 deve comunque essere dichiarato e completato con la dicitura «senza prova, meno di 1 carato».

2.4.3 Quali prove devono essere fornite all'atto dell'importazione di diamanti e prodotti contenenti diamanti provenienti dalla Russia o di origine russa - compresi i diamanti lavorati in un Paese terzo - che si trovavano già in Svizzera o nell'UE o in un Paese terzo diverso dalla Federazione Russa prima dell'entrata in vigore dei rispettivi divieti («grandfathered goods»)?

Secondo l'articolo 14e capoverso 6^{bis}, le deroghe ai capoversi 1, 3 e 4 si applicano se si dimostra che i beni erano fisicamente già presenti in Svizzera o nell'Unione europea prima dell'entrata in vigore del rispettivo divieto e che sono stati successivamente esportati in un Paese terzo diverso dalla Federazione Russa o, nel caso di beni trasformati, che erano fisicamente presenti, sono stati lavorati o fabbricati in un Paese terzo diverso dalla Federazione Russa prima dell'entrata in vigore del rispettivo divieto.

A tal fine possono essere utilizzati come prove documenti doganali, fatture o ricevute di acquisto. Tali prove sono destinate a dimostrare i fatti sopra descritti, indipendentemente dall'origine dei diamanti o dei prodotti contenenti diamanti.

¹⁵ Nel caso dei diamanti tagliati si fa riferimento al certificato Kimberley del diamante grezzo sottostante.

Le imprese che intendono esportare o riesportare diamanti o prodotti contenenti diamanti sono invitate a informarsi sui requisiti legali e sulle linee guida dei Paesi di destinazione. La (ri)esportazione di questi prodotti verso Stati dello SEE o del G7 non è soggetta ad alcuna restrizione in Svizzera.

2.4.4 I certificati Kimberley sono sufficienti per l'importazione di diamanti grezzi (voci di tariffa doganale 7102 10 00 e 7102 31 00)?

Se il certificato Kimberley indica chiaramente l'origine dei diamanti grezzi, può essere accettato come prova. Se il certificato contiene l'indicazione «origin mixed», è necessario fornire una prova supplementare (cfr. domanda 2.4.2).

2.4.5 Il peso di cui ai capoversi 3 e 4 si riferisce ai diamanti levigati o alle pietre grezze?

Il peso si riferisce alle merci presentate al momento della loro introduzione in Svizzera (diamanti lavorati o diamanti grezzi).

2.4.6 Il divieto si applica anche ai diamanti industriali e ai prodotti contenenti diamanti industriali?

Il divieto si applica alle voci di tariffa doganale 7102.10, 7102.31 e 7102.39 elencate nell'allegato 27a. I diamanti industriali (voci di tariffa doganale 7102.21 e 7102.29) non sono quindi inclusi.

2.4.7 I divieti si applicano anche ai prodotti che devono essere importati in Svizzera per essere riparati o perfezionati?

L'articolo 14e capoverso 6^{ter} prevede deroghe ai divieti di fornitura di servizi di cui all'articolo 14e capoverso 5 per i prodotti di cui all'allegato 27a numero 3 fabbricati prima del 1° settembre 2024. L'uso temporaneo in Svizzera, ad esempio per fornire servizi di riparazione o per il perfezionamento attivo e passivo, rimane pertanto consentito se i prodotti sono stati dichiarati nel corrispondente regime doganale all'atto dell'importazione in Svizzera o dell'esportazione dalla Svizzera e non sono stati temporaneamente importati o esportati dalla Federazione Russa.

2.5 Obbligo contrattuale di impedire la riesportazione (art. 14f)

2.5.1 Che cosa si intende per «adeguate misure correttive» secondo il capoverso 2 della disposizione?

Per garantirne l'efficacia, la clausola contrattuale volta a impedire la riesportazione in Russia deve contenere adeguate misure correttive da applicare in caso di violazione. Tali misure dovrebbero essere sufficientemente efficaci e dissuasive per le imprese al di fuori della Svizzera. Adeguate misure correttive sono, ad esempio, la risoluzione del contratto o il pagamento di una penale in caso di violazione del contratto.

2.5.2 I contratti devono contenere formulazioni specifiche?

Gli operatori economici sono liberi di scegliere una formulazione appropriata per la clausola, purché il risultato soddisfi i requisiti dell'articolo 14f. In ogni caso si raccomanda di precisare che la clausola è un elemento essenziale del contratto.

Il seguente modello, disponibile in italiano e in inglese, può servire da riferimento:

«(1) L'[importatore/acquirente] non venderà, esporterà o riesporterà, direttamente o indirettamente, nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa alcuna merce fornita nell'ambito del presente contratto o in relazione ad esso che rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 14f dell'ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina (RS 946.231.176.72).

(2) L'[importatore/acquirente] si impegna, in piena scienza e coscienza, a garantire che lo scopo del capoverso (1) non sia violato da terzi a valle della catena commerciale, compresi i potenziali rivenditori.

(3) L'[importatore/acquirente] istituisce e mantiene un meccanismo di monitoraggio adeguato per individuare il comportamento di terzi a valle della catena commerciale, compresi i potenziali rivenditori, che potrebbero violare lo scopo del capoverso (1).

(4) Qualsiasi violazione dei capoversi (1), (2) o (3) costituisce una violazione sostanziale di un elemento essenziale del presente contratto e l'[esportatore/venditore] ha il diritto di chiedere adeguate misure correttive, in particolare: (i) la risoluzione del presente contratto e (ii) il versamento di una penale pari al [XX] % del valore totale del presente contratto o del prezzo dei beni esportati, se superiore.

(5) L'[importatore/acquirente] informa tempestivamente l'[esportatore/venditore] di eventuali problemi nell'applicazione dei capoversi (1), (2) o (3), comprese eventuali attività rilevanti di terzi che potrebbero violare lo scopo del capoverso (1). Su richiesta, l'[importatore/acquirente] fornisce all'[esportatore/venditore] entro due settimane informazioni sul rispetto degli obblighi di cui ai capoversi (1), (2) e (3) .»

«(1) The [Importer/Buyer] shall not sell, export or re-export, directly or indirectly, to the Russian Federation or for use in the Russian Federation any goods supplied under or in connection with this Agreement that fall under the scope of Article 14f of the Ordinance imposing Measures in Connection with the Situation in Ukraine (SR 946.231.176.72).

(2) The [Importer/Buyer] shall undertake its best efforts to ensure that the purpose of paragraph (1) is not frustrated by any third parties further down the commercial chain, including by possible resellers.

(3) The [Importer/Buyer] shall set up and maintain an adequate monitoring mechanism to detect conduct by any third parties further down the commercial chain, including by possible resellers, that would frustrate the purpose of paragraph (1).

(4) Any violation of paragraphs (1), (2) or (3) shall constitute a material breach of an essential element of this Agreement, and the [Exporter/Seller] shall be entitled to seek appropriate remedies, including, but not limited to: (i) termination of this Agreement; and (ii) a penalty of [XX]% of the total value of this Agreement or price of the goods exported, whichever is higher.

(5) The [Importer/Buyer] shall immediately inform the [Exporter/Seller] about any problems in applying paragraphs (1), (2) or (3), including any relevant activities by third parties that could frustrate the purpose of paragraph (1). The [Importer/Buyer] shall make available to the [Exporter/Seller] information concerning compliance with the obligations under paragraph (1), (2) and (3) within two weeks of the simple request of such information».

2.6 Blocco degli averi e delle risorse economiche e relativo obbligo di notifica (art. 15 e 16)

2.6.1 I valori mobiliari custoditi dal National Settlement Depository (NSD; SSID: 175-55580) rientrano nel blocco degli averi secondo l'articolo 15 capoverso 1 dell'ordinanza?

No. I valori patrimoniali posseduti, detenuti o controllati dal NSD devono essere bloccati. Tuttavia, i valori patrimoniali – compresi i valori mobiliari – che sono solo depositati presso il NSD non sono interessati dal blocco degli averi di cui all'articolo 15 capoverso 1.

Si noti inoltre che il NSD è soggetto al divieto di fornire averi e risorse economiche secondo l'articolo 15 capoverso 2. Pertanto, sono vietate tutte le attività che comportano, direttamente o indirettamente, il pagamento di commissioni al NSD o la fornitura di altri fondi o risorse economiche allo stesso o a suo beneficio.

2.6.2 La vendita di valori mobiliari russi detenuti dal NSD rientra nel divieto di messa a disposizione di cui all'articolo 15 capoverso 2 dell'ordinanza?

Tutte le attività che comportano, direttamente o indirettamente, il pagamento di commissioni al NSD o la fornitura di altri fondi o risorse economiche allo stesso o a suo beneficio rientrano nel divieto di messa a disposizione di cui all'articolo 15 capoverso 2 dell'ordinanza e sono vietate. Non è quindi consentito vendere valori mobiliari russi detenuti dal NSD e nel cui ambito il NSD riceve direttamente o indirettamente commissioni.

2.6.3 Per quali operatori la SECO può concedere una deroga conformemente all'articolo 15 capoverso 5^{er} lettera c dell'ordinanza?

Per quanto riguarda lo svolgimento da parte della Federazione Russa di trasferimenti obbligatori della proprietà in o del controllo su una persona giuridica, un'organizzazione o un organismo stabiliti nella Federazione Russa che in precedenza era posseduta da una persona giuridica, un'organizzazione o un organismo stabiliti in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o nel Regno Unito, la SECO può autorizzare la liberazione di taluni averi o risorse economiche bloccati o che taluni averi o risorse economiche siano forniti a una persona fisica o giuridica, a un'organizzazione o a un organismo conformemente all'articolo 15 capoverso 1 dell'ordinanza. Questa possibilità di autorizzazione è applicabile solo agli operatori che sono stati inclusi nell'allegato I del Regolamento (UE) 269/2014 sulla base del criterio di inclusione nell'elenco specificato all'articolo 3 paragrafo 1 lettera j di tale regolamento.

2.6.4 Secondo l'articolo 15 capoverso 8^{quater} dell'ordinanza, la SECO può concedere un'autorizzazione eccezionale per la messa a disposizione dell'NSD, in relazione alla vendita di valori mobiliari russi, a condizione che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 15 capoverso 8^{quater} lettere a-e dell'ordinanza. Una banca in Svizzera può rivelare l'identità degli investitori finali a un fiduciario, custode o gestore russo per ottenere l'accredito dei dividendi di azioni o ricevute di deposito russe su un conto omnibus o individuale in Russia? Una banca in Svizzera può assistere i propri clienti nell'apertura di un conto omnibus o individuale in Russia?

La divulgazione dei dati dei clienti non è coperta dall'ordinanza, a condizione che vengano rispettati altri requisiti (in particolare il segreto bancario). Una banca svizzera può assistere i propri clienti nell'apertura di conti presso banche russe, purché non si tratti di una banca oggetto delle disposizioni dell'articolo 15 (blocco degli averi e delle risorse economiche) o dell'articolo 24a (divieto di transazioni con imprese statali).

2.6.5 Una banca in Svizzera può accettare pagamenti da tali conti omnibus o individuali?

Sì, i pagamenti di dividendi in entrata da parte di istituti emittenti soggetti all'articolo 15 (blocco degli averi e delle risorse economiche) o all'articolo 24a (divieto di transazioni con imprese statali) dell'ordinanza devono essere bloccati o respinti solo se il pagamento viene effettuato direttamente dall'istituto emittente sanzionato (si veda la risposta precedente). I pagamenti da conti omnibus o individuali presso banche russe non sanzionate possono essere accettati.

2.6.6 L'obbligo di notifica di cui all'articolo 16 capoverso 1^{bis} si applica a tutte le voci esistenti dell'allegato 8?

Conformemente all'articolo 16 capoverso 1^{bis} dell'ordinanza, le persone fisiche e le istituzioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di risorse economiche di proprietà o sotto il controllo di persone fisiche, imprese od organizzazioni elencate nell'allegato 8 devono notificare

senza indugio alla SECO tutte le transazioni effettuate nelle due settimane precedenti l'inserimento nell'allegato 8 di tali persone, imprese od organizzazioni. L'obbligo di notifica vale sia per le iscrizioni esistenti nell'allegato 8 dell'ordinanza, sia per tutte le iscrizioni future nell'allegato 8.

L'obbligo di notifica riguarda le informazioni su qualsiasi movimento, trasferimento, alterazione, utilizzo, accesso o manipolazione di averi delle persone fisiche, imprese od organizzazioni elencate nell'allegato 8 dell'ordinanza nelle due settimane precedenti la sanzione. Si presume che queste informazioni siano già disponibili, in genere nei registri e nei documenti esistenti. Non vi è alcun obbligo di effettuare ulteriori indagini, a parte la verifica dei registri e dei documenti esistenti.

Le relative notifiche alla SECO vengono effettuate esclusivamente tramite l'apposita tabella delle transazioni, che può essere ottenuta dalla SECO su richiesta via e-mail (sanctions@seco.admin.ch), e trasmesse in formato elettronico, preferibilmente tramite il PrivaSphere Secure Messaging certificato dal DFGP o mediante trasferimento di file.

Per le iscrizioni nell'allegato 8 effettuate entro il 1° dicembre 2023, il termine per l'obbligo di notifica è il 29 marzo 2024.

2.7 Divieto di accettare depositi e valori patrimoniali basati su criptovalute e relativo obbligo di dichiarazione (art. 20 e 21)

A chi si rivolgono gli articoli 20 e 21?

2.7.1 Le disposizioni sono applicabili anche a tutte le banche secondo la legge sulle banche?

La Svizzera si è unita alle sanzioni dell'UE contro la Russia. Il regolamento (UE) 2022/328 del Consiglio del 25 febbraio 2022 prevede che tutti gli istituti di credito siano soggetti alla misura corrispondente. Di conseguenza, anche le disposizioni degli articoli 20 e 21 dell'ordinanza si rivolgono a tutte le persone e gli organismi che accettano depositi e concedono crediti a titolo professionale, come ad esempio le banche secondo la legge sulle banche.

2.7.2 Le compagnie di assicurazione sono soggette agli articoli 20 e 21 dell'ordinanza?

In linea di massima le assicurazioni non rientrano negli articoli 20 e 21 dell'ordinanza. Fanno eccezione i depositi presso una banca nell'ambito di un'assicurazione sulla vita nonché i depositi su conti del pilastro 3a. Se l'avente economicamente diritto rientra nel campo di applicazione dell'articolo 20 capoverso 1 dell'ordinanza, tali depositi sono soggetti alle disposizioni degli articoli 20 e 21.

Come devono essere fatte le dichiarazioni secondo l'articolo 21?

2.7.3 L'esenzione di cui all'articolo 20 capoverso 3 per i cittadini svizzeri, i cittadini di uno Stato membro dello SEE e le persone fisiche in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente della Svizzera o di uno Stato membro dello SEE si applica anche nell'ambito dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 21 dell'ordinanza?

Sì. L'obbligo di dichiarazione secondo l'articolo 21 dell'ordinanza vale solo per le relazioni d'affari che rientrano nell'articolo 20 capoversi 1 e 2 dell'ordinanza. Se l'esenzione di cui all'articolo 20 capoverso 3 si applica a una relazione d'affari, nemmeno quest'ultima deve essere dichiarata.

2.7.4 Quali informazioni devono fornire le parti soggette alla legge alla SECO in attuazione dell'obbligo di dichiarazione secondo l'articolo 21 dell'ordinanza? Sono richieste le stesse informazioni come per le notifiche secondo dell'articolo 16 dell'ordinanza?

Le dichiarazioni secondo l'articolo 21 dell'ordinanza devono essere distinte dalle notifiche sugli averi bloccati secondo l'articolo 16 dell'ordinanza. I depositi esistenti che superano i 100 000 franchi devono essere comunicati alla SECO in forma aggregata (ossia sia il numero di relazioni d'affari che la somma dei saldi correnti).

2.7.5 In che formato deve essere fatta la dichiarazione? Esiste un modulo?

La notifica deve essere fatta esclusivamente per via elettronica, p. es. tramite Privasphere o mediante un trasferimento di file all'indirizzo e-mail sanctions@seco.admin.ch. A tal fine è disponibile sul suo sito della SECO un modulo standard (Excel).

Come viene calcolato il limite di 100 000 franchi?

2.7.6 L'accettazione di «corporate actions» (dividendi, tagliandi, etc.) rientra nell'articolo 20 dell'ordinanza?

No. Le «corporate actions» (dividendi, tagliandi, etc.) in relazione ai titoli depositati nelle relazioni d'affari corrispondenti possono essere accettate anche se si supera il limite di 100 000 franchi per persona o organismo.

2.7.7 Gli interessi sui depositi rientrano nell'articolo 20 dell'ordinanza?

No. Gli interessi sui depositi esistenti detenuti dalla banca prima dell'entrata in vigore dell'ordinanza non sono considerati un nuovo deposito secondo l'articolo 20 capoverso 1 e possono quindi essere accreditati anche se viene superato il limite di 100 000 franchi per persona o organismo.

2.7.8 I titoli e la loro custodia rientrano nell'articolo 20 dell'ordinanza? Il ricavo della vendita di titoli contabilizzati nella corrispondente relazione con il cliente può essere accettato anche se viene superato il limite di 100 000 franchi?

Il deposito e la custodia di titoli non rientrano nella definizione di «depositi» secondo l'articolo 20 dell'ordinanza. Il ricavo della vendita di titoli depositati nella relazione d'affari corrispondente può essere accettato anche se viene superato il limite di 100 000 franchi per persona o organismo.

2.7.9 I rimborsi o i pagamenti da parte di organi statali (tasse, contributi da casse di compensazione ecc.) o casse pensioni rientrano nell'articolo 20 dell'ordinanza? Tali pagamenti possono essere accettati anche se superano il limite di 100 000 franchi?

L'accettazione di rimborsi o di pagamenti da parte di organi statali (p. es. enti fiscali, casse di compensazione) o da parte di casse pensioni non rientra nella definizione di «depositi» secondo l'articolo 20 dell'ordinanza. Tali rimborsi o pagamenti possono essere accettati anche se superano il limite di 100 000 franchi per persona o organismo. Il divieto non si applica nemmeno alla ricezione di averi di previdenza da parte dell'istituto di previdenza (prestazioni di libero passaggio) che vengono contabilizzati in conti di libero passaggio.

2.7.10 I pagamenti utilizzati per rimborsare i prestiti possono essere accettati anche se superano il limite di 100 000 franchi?

Sì. I depositi che sono immediatamente addebitati per il rimborso dei prestiti in corso non rientrano nella definizione di «depositi» secondo l'articolo 20 dell'ordinanza. Di conseguenza, tali pagamenti possono essere accettati anche se superano il limite di 100 000 franchi per persona o organismo.

2.7.11 Il limite di 100 000 franchi si applica solo ai nuovi depositi? O s'intende l'ammontare totale dei depositi?

Il limite di 100 000 franchi per persona o organismo si riferisce all'importo totale dei depositi per cliente presso la rispettiva banca o il rispettivo istituto. Per esempio, se un cliente ha depositi esistenti di 80 000 franchi, si può ancora accettare un massimo di 20 000 franchi di depositi. Se invece ha depositi esistenti di 110 000 franchi, non possono essere accettati ulteriori depositi.

2.7.12 Come si applica il limite di 100 000 franchi svizzeri alle persone fisiche titolari effettivi di (più di) una persona giuridica con cui una banca intrattiene relazioni d'affari e che possono eventualmente avere un conto privato?

Il limite di 100 000 franchi si applica a ogni persona giuridica. Se l'avente economicamente diritto di più soggetti giuridici è titolare di un proprio conto presso la stessa banca, il calcolo del limite viene fatto separatamente. Se ha due o più conti a proprio nome, si calcola invece il totale dei suoi attivi (analogamente ai conti di una stessa persona giuridica). Tale somma non può superare il limite di 100 000 franchi.

2.7.13 I saldi del conto negativi devono essere notificati?

No.

Quali persone fisiche rientrano nell'articolo 20 dell'ordinanza?

2.7.14 I doppi cittadini svizzero-russi rientrano nell'esenzione secondo l'articolo 20 capoverso 3 dell'ordinanza? Che ne è dei doppi cittadini della Russia e dello SEE? E per quanto riguarda i doppi cittadini della Russia e di un Paese terzo?

Le persone con un permesso di soggiorno in Svizzera o nello SEE rientrano nell'esenzione secondo l'articolo 20 capoverso 3 dell'ordinanza?

Secondo l'articolo 20 capoverso 3 dell'ordinanza, i divieti di cui all'articolo 20 capoversi 1 e 2 non si applicano ai cittadini svizzeri, ai cittadini di uno Stato membro dello SEE e alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente rilasciato dalla Svizzera o da uno Stato membro dello SEE. Ne consegue che i doppi cittadini svizzero-russi e le persone che possiedono sia la cittadinanza russa che quella di uno Stato membro dello SEE non sono toccati dal divieto di cui all'articolo 20 dell'ordinanza. Per contro, le persone che possiedono sia la cittadinanza russa che quella di un altro Paese terzo al di fuori dello SEE sono toccate dal divieto di cui all'articolo 20.

2.7.15 Le persone che possiedono la cittadinanza monegasca, andorrana o britannica o che sono titolari di un permesso di soggiorno nel Principato di Monaco, nel Principato di Andorra o nel Regno Unito rientrano nell'eccezione prevista dall'articolo 20 capoverso 3 dell'ordinanza?

I cittadini monegaschi, andorran e britannici e le persone fisiche che possiedono un permesso di soggiorno temporaneo o permanente rilasciato dal Principato di Monaco, dal Principato di Andorra o dal Regno Unito non sono soggetti al divieto di cui all'articolo 20.

2.7.16 Una persona di nazionalità russa che attende il rinnovo o la proroga del permesso di soggiorno non rientra più nella deroga di cui all'articolo 20 capoverso 3?

Se la persona di nazionalità russa può dimostrare di aver presentato in tempo utile una domanda di rinnovo o di proroga del permesso di soggiorno alle autorità competenti in materia di migrazione in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE, nel Regno Unito, nel Principato di Monaco, in Andorra, a

Gibilterra, nell'Isola di Man o nelle Isole del Canale, e che il processo risulta ancora in corso da parte delle autorità, continua a rientrare nella deroga.

Spetta alla banca verificare regolarmente se i clienti soddisfano i requisiti previsti e garantire il rispetto dell'ordinanza.

2.7.17 I conti tenuti congiuntamente con una persona russa sono soggetti ai divieti di cui all'articolo 20 dell'ordinanza?

Se una persona russa detiene un conto in comune con una persona di un Paese terzo, il conto è soggetto ai divieti previsti dall'articolo 20 dell'ordinanza. Tuttavia, se il conto è tenuto insieme a una persona che rientra nell'ambito dell'esenzione prevista dall'articolo 20 capoverso 3 (vedi domanda precedente), i divieti non si applicano.

2.7.18 Le rappresentanze consolari e diplomatiche russe in Svizzera rientrano nell'articolo 20 dell'ordinanza?

No. Le rappresentanze consolari e diplomatiche della Federazione Russa in Svizzera non sono soggette al divieto in quanto, secondo l'articolo 20 capoverso 1 dell'ordinanza, non si tratta di «organizzazioni stabilite nella Federazione Russa» né di «organizzazioni stabilite al di fuori della Svizzera». Pertanto, queste istituzioni possono accettare depositi nonostante le restrizioni di cui all'articolo in questione.

Quali persone giuridiche rientrano nell'articolo 20 dell'ordinanza?

2.7.19 I trust con una persona russa come trustor o beneficiario rientrano nell'articolo 20 dell'ordinanza?

No, i trust con una persona russa come trustor o beneficiario non rientrano nell'articolo 20 dell'ordinanza.

2.7.20 Una società stabilita fuori dalla Svizzera o dallo SEE in cui è azionista di maggioranza una persona russa o una persona residente nella Federazione Russa rientra nell'articolo 20 dell'ordinanza?

Sì, in applicazione dell'articolo 20 capoverso 1 lettera d dell'ordinanza, i conti delle società operative stabilite al di fuori della Svizzera e dello SEE in cui un cittadino russo o una persona fisica residente nella Federazione Russa possiede – direttamente o indirettamente – oltre il 50 per cento dei diritti di proprietà rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 20 dell'ordinanza.

I divieti di cui all'articolo 20 capoverso 1 dell'ordinanza non si applicano invece alle banche, alle imprese od organizzazioni stabilite al di fuori della Svizzera e dello SEE e i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 per cento da cittadini russi o da persone fisiche residenti nella Federazione Russa che possiedono la cittadinanza svizzera o di un Paese dello SEE, o sono titolari di un permesso di soggiorno svizzero o di un Paese dello SEE.

2.7.21 I fondi domiciliati fuori dalla Svizzera o dallo SEE equiparabili a un'organizzazione e in cui un cittadino russo o una persona fisica residente nella Federazione Russa detiene oltre il 50 per cento dei diritti di proprietà (o una partecipazione equivalente in qualità di investitore) rientrano nell'articolo 20 dell'ordinanza?

Sì, rientrano nell'articolo 20 capoverso 1 lettera d dell'ordinanza. Inoltre, secondo l'articolo 23, è vietato vendere quote di partecipazione a fondi collettivi che offrono esposizioni verso valori mobiliari denominati in franchi svizzeri o nella valuta ufficiale di uno Stato membro dell'UE, a cittadini russi o a persone fisiche residenti nella Federazione Russa o a banche, imprese od organizzazioni stabilite nella Federazione Russa.

Le rappresentanze consolari e diplomatiche russe in Svizzera rientrano nell'articolo 20 dell'ordinanza?

No. Le rappresentanze consolari e diplomatiche della Federazione Russa in Svizzera non sono soggette al divieto in quanto, secondo l'articolo 20 capoverso 1 dell'ordinanza, non si tratta di «organizzazioni stabilite nella Federazione Russa» né di «organizzazioni stabilite al di fuori della Svizzera». Pertanto, queste istituzioni possono accettare depositi nonostante le restrizioni di cui all'articolo in questione.

Altre domande

2.7.22 Le persone con cittadinanza russa possono ritirare depositi?

L'articolo 20 dell'ordinanza vieta l'accettazione di nuovi depositi se il valore totale dei depositi supera i 100 000 franchi. I depositi esistenti – indipendentemente dal loro ammontare attuale – possono essere liberamente utilizzati e anche ritirati.

2.7.23 Si possono effettuare trasferimenti all'interno di una banca anche se questo significa che il conto di accredito supera il limite di 100 000 franchi?

È possibile eseguire trasferimenti interni ad una banca tra diversi conti della stessa persona russa.

2.7.24 I conti che non appartengono a una persona russa ma di cui una persona russa ha il diritto di disporre rientrano nell'articolo 20 dell'ordinanza?

No. Finché la persona russa non possiede il conto ma lo gestisce soltanto, l'articolo 20 dell'ordinanza non si applica.

2.7.25 I depositi necessari per gli scambi transfrontalieri non vietati di beni e servizi tra la Svizzera e la Federazione Russa, tra la Svizzera e lo SEE e tra lo SEE e la Federazione Russa rientrano nei divieti di cui all'articolo 20 capoversi 1 e 2?

Sì, dal 31 agosto 2022 tali depositi rientrano nei divieti summenzionati. Tuttavia, in virtù dell'articolo 20 capoverso 4 lettera f dell'ordinanza, possono essere oggetto di una deroga rilasciata dalla SECO d'intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF.

2.7.26 Come devono comportarsi i fornitori di servizi con i portafogli di criptovalute o i conti in criptovalute esistenti di cittadini russi o di persone fisiche e giuridiche o organizzazioni stabilite nella Federazione Russa?

L'articolo 20 capoverso 2 dell'ordinanza vieta la fornitura di servizi in relazione a portafogli di criptovalute, conti di criptovalute o custodia di valori patrimoniali basati su criptovalute. Pertanto, tali servizi non possono più essere forniti e i conti o i portafogli esistenti devono essere chiusi. Il blocco dei valori patrimoniali basati su criptovalute non è sufficiente. Gli averi esistenti devono essere restituiti ai clienti russi oppure possono essere convertiti in una valuta fiat o in altri valori patrimoniali non soggetti a

sanzioni. Le restrizioni di deposito di cui all'articolo 20 capoverso 1 dell'ordinanza devono essere rispettate.

2.8 Divieto ai depositari centrali di prestare determinati servizi (art. 22)

2.8.1 I nuovi valori mobiliari emessi nell'ambito di un frazionamento azionario o di un raggruppamento di azioni sulla base di valori mobiliari esistenti sono soggetti ai divieti di cui all'articolo 22 capoverso 1?

No. I nuovi valori mobiliari emessi nell'ambito di un frazionamento azionario o di un raggruppamento di azioni sulla base di valori mobiliari esistenti non sono soggetti ai divieti di cui all'articolo 22 capoverso 1. Questa interpretazione dell'articolo 22 capoverso 1 si applica per analogia all'articolo 23 capoverso 1.

2.9 Divieto di vendere valori mobiliari (art. 23)

2.9.1 I valori mobiliari di un'impresa attualmente negoziati in borsa (emessi prima del 12 aprile) sono soggetti ai divieti di cui all'articolo 23 se l'impresa ha emesso nuovi valori mobiliari dopo il 12 aprile? O sono interessati soltanto i titoli emessi ex novo dopo il 12 aprile (p. es. una nuova tranche di bond con un proprio numero ISIN)?

Anche i «vecchi» valori mobiliari in corso di validità rientrano nell'articolo 23 in quanto di norma è impossibile distinguerli da quelli emessi dopo il 12 aprile. Al contrario, in caso di creazione di un nuovo numero ISIN la questione viene valutata diversamente perché è possibile operare una distinzione. Inoltre, le azioni che sono già in deposito non devono essere vendute. In linea di massima è vietato vendere nuovi valori mobiliari, cioè emessi dopo il 12 aprile 2022.

Questa interpretazione dell'articolo 23 si applica per analogia alle sanzioni settoriali, come ad esempio all'articolo 18 dell'ordinanza.

2.9.2 Sono interessati dal divieto anche i derivati dei titoli (p. es. total return swap) che consentono a un cliente un'esposizione sintetica a un titolo senza consegna fisica dello stesso?

Poiché l'ordinanza parla esplicitamente di quote di fondi, una transazione di questo tipo con la persona interessata sarebbe considerata un'operazione di aggiramento e sarebbe quindi soggetta al divieto.

2.9.3 Le quote di fondi all'interno di un deposito sono soggette al divieto di cui all'articolo 23 se in caso di underlying nel fondo vengono aggiunti nuovi valori mobiliari?

Queste quote di fondi possono essere mantenute a patto di non essere vendute. Il «mantenimento» delle quote di fondi esistenti non è soggetto al divieto di cui all'articolo 23.

2.9.4 Le persone che possiedono la cittadinanza monegasca, andorrana o britannica o che sono titolari di un permesso di soggiorno nel Principato di Monaco, nel Principato di Andorra o nel Regno Unito rientrano nella deroga prevista dall'articolo 23 capoverso 2 dell'ordinanza?

I cittadini monegaschi, andorrani o britannici e le persone fisiche che possiedono un permesso di soggiorno temporaneo o permanente rilasciato dal Principato di Monaco, dal Principato di Andorra o dal Regno Unito non sono soggetti al divieto di cui all'articolo 23.

2.9.5 Le richieste di capitale per investimenti Private Equity nei quali l'impegno («commitment») è stato assunto prima del 12 aprile 2022 possono essere soddisfatte anche dopo tale data?

Sì, perché l'investimento è stato effettuato in modo irrevocabile al momento dell'assunzione dell'impegno finanziario («commitment»). Le richieste di capitale successive non rappresentano pertanto un nuovo investimento.

2.10 Divieto di transazioni con la Banca centrale della Federazione Russa (art. 24)

2.10.1 Come devono essere redatte le notifiche sulle riserve e sui valori patrimoniali secondo l'articolo 24 capoverso 3?

Le notifiche vengono effettuate tramite un apposito modulo, messo a disposizione dalla SECO (sanctions@seco.admin.ch).

2.11 Divieti relativi a imprese operanti nel settore dell'energia e nel settore minerario nella Federazione Russa (art. 28b)

2.11.1 Gli ADR (American Depository Receipts) delle società russe possono essere scambiati con le azioni corrispondenti?

Sì, lo scambio di ADR con azioni riguarda le partecipazioni già esistenti o il patrimonio netto esistente. In questo senso, lo scambio non rientra nei divieti di cui all'articolo 28b dell'ordinanza.

Lo scambio di ADR con azioni non mette a disposizione delle società russe interessate, direttamente o indirettamente, risorse economiche. Lo scambio di ADR in una società sanzionata ai sensi dell'articolo 15 dell'ordinanza non deve pertanto essere considerato una disposizione vietata ai sensi dell'articolo 15 capoverso 2 dell'ordinanza.

2.11.2 L'acquisizione di azioni esistenti rientra nei divieti dell'articolo 28b dell'ordinanza?

Sì. L'articolo 28b vieta l'acquisizione di nuove partecipazioni o l'aumento delle partecipazioni in qualsiasi persona giuridica, impresa o organizzazione costituita o registrata secondo il diritto di uno Stato esterno alla Svizzera o allo SEE e operante nel settore dell'energia o nel settore minerario nella Federazione Russa; pertanto, non è più possibile acquistare azioni delle società in questione, indipendentemente dal momento in cui sono state emesse.

2.11.3 L'acquisizione di obbligazioni esistenti rientra nei divieti dell'articolo 28b dell'ordinanza?

No. L'articolo 28b vieta la fornitura o la partecipazione a nuovi prestiti, crediti o altre risorse finanziarie, compreso il capitale azionario, a favore di o per il finanziamento di persone giuridiche, società o organizzazioni costituite o registrate secondo il diritto di uno Stato al di fuori della Svizzera e dello SEE e attive nel settore dell'energia nella Federazione Russa. Pertanto, le partecipazioni a nuovi finanziamenti che comportano un afflusso di fondi (finanziamento tramite debito o capitale) ricadono nel divieto.

2.11.4 È consentito investire in un fondo che contiene titoli di società attive nel settore dell'energia e nel settore minerario russo?

Sì, l'articolo 28b mira a impedire nuovi investimenti in progetti nel settore dell'energia e nel settore minerario russo. Gli investimenti di portafoglio (partecipazione inferiore al 10%) nell'ambito di un fondo non rientrano in questo divieto.

2.12 Divieti concernenti i trust (art. 28d)

Quali istituti giuridici sono interessati dall'articolo 28d?

2.12.1 *Come deve essere interpretato il concetto di «istituto giuridico affine» menzionato nell'articolo 28d capoverso 1 dell'ordinanza?*

Gli istituti giuridici sono da ritenersi affini quando presentano una struttura o una funzione simili a quelle di un trust, come ad esempio la creazione di un rapporto fiduciario tra l'amministratore e il beneficiario oppure la separazione o la scissione della proprietà giuridica ed economica dei valori patrimoniali.

2.12.2 *Le fondazioni rientrano nell'espressione «istituto giuridico affine»?*

Le fondazioni ai sensi degli articoli 80 e seguenti. I CC – o le corrispondenti disposizioni straniere – sono considerate «istituto giuridico affine» secondo l'articolo 28d dell'ordinanza. Sono esenti le fondazioni domiciliate in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE che perseguono obiettivi senza scopo di lucro e sono soggette a vigilanza, nonché le fondazioni religiose domiciliate in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE.

2.12.3 *L'articolo 28d dell'ordinanza si applica anche ai trust già esistenti o soltanto a quelli nuovi?*

L'articolo 28d si applica a tutte le strutture designate come trust o istituti giuridici affini. Non è rilevante se tali strutture sono state fondate prima o dopo l'entrata in vigore dell'articolo.

2.12.4 *Quali regole si applicano alle forme specifiche come ad esempio i trust discrezionali?*

Le disposizioni sono le stesse: se il trustor o il beneficiario del trust è soggetto al divieto, quest'ultimo si applica comunque, indipendentemente dalla forma del trust.

Nel caso di un trust discrezionale nel quale il beneficiario soggetto alla disposizione viene sostituito da una persona che non è soggetta alla disposizione, il trust precedentemente vietato sarebbe di nuovo consentito, a patto che il trustor non sia egli stesso soggetto al divieto.

2.12.5 *L'articolo 28d capoverso 27 dell'ordinanza parla di «trustee, azionista fiduciario (nominee shareholder), amministratore, segretario generale (secretary) o funzione analoga». Cosa si intende con tutte queste descrizioni? ?*

L'articolo 28d capoverso 2 elenca una serie di funzioni equiparabili a quella di trustee. Se una persona agisce in qualità di trustee, ovvero riceve istruzioni da parte di un trustor allo scopo di gestire attività per conto di un beneficiario, questa persona è equiparata a un trustee, indipendentemente dal nome della sua funzione.

2.12.6 *Quali servizi sono interessati dal divieto? Questa definizione comprende la messa a disposizione di conti bancari, titoli e operazioni di pagamento o servizi simili per un trust?*

È proibito fornire a un trust o a un istituto giuridico affine servizi di gestione, tra cui i servizi di contabilità, che rientrano nella fattispecie della fornitura diretta di servizi di gestione a un trust, soggetta a divieto.

Non sono invece vietati i più comuni servizi bancari e di pagamento, come ad esempio la messa a disposizione di un conto bancario, l'esecuzione dei pagamenti o il servizio di cambio valuta in quanto non si tratta di «servizi di gestione» secondo l'articolo 28d capoverso 1 dell'ordinanza.

Cosa si intende per controllo?

2.12.7 Nell'articolo 28d capoverso 1 lettera d dell'ordinanza viene menzionato il concetto di «controllo». Che cosa si intende con questo termine?

Così come negli articoli 15 e 20 dell'ordinanza il concetto di controllo deve essere valutato caso per caso. Per farlo è determinante stabilire se una persona giuridica, un'impresa o un'organizzazione si trova sotto il controllo effettivo di una delle persone di cui alle lettere a–c (v. la domanda «*Come va interpretato il concetto di «controllo» su un'impresa o un'organizzazione?»* nel capitolo 1 del presente documento).

Quale campo d'applicazione territoriale è previsto?

2.12.8 Qual è il riferimento alla Svizzera necessario affinché venga applicato l'articolo 28d dell'ordinanza? Sono rilevanti criteri quali la forma giuridica del trust, la sede o il domicilio del trustee, dei protectors, dei beneficiari e il luogo in cui si trovano i valori patrimoniali?

Tutte le persone fisiche e giuridiche stabilite in Svizzera sono obbligate a rispettare l'ordinanza, indipendentemente dalla sede legale del trust e delle parti interessate. Pertanto, gli altri criteri non sono rilevanti.

2.12.9 L'espressione «fornire una sede» (art. 28d cpv. 1) comprende anche la fattispecie in cui la direzione effettiva (all'estero) e la sede statutaria (in Svizzera) del trustee sono divergenti? Cosa si intende per «fornire un indirizzo commerciale o amministrativo»?

Sì, «fornire una sede» significa mettere a disposizione del trust un indirizzo in Svizzera. «Fornire un indirizzo commerciale o amministrativo» significa invece mettere a disposizione un indirizzo in Svizzera direttamente riconducibile al trust o che può essere associabile al trust.

2.12.10 L'articolo 28d dell'ordinanza si applica alle imprese stabilite in Svizzera appartenenti a un trust con un trustor o un beneficiario russo? Una società per azioni svizzera può curare la contabilità per una società straniera posseduta indirettamente (ovvero mediante holding nella struttura del trust) al 100% da un trust ai sensi dell'articolo 28d capoverso 1?

L'articolo 28d dell'ordinanza si applica ai trust e agli istituti giuridici affini mentre esclude le persone giuridiche di proprietà di un trust o di un istituto giuridico affine ai sensi dello stesso articolo 28d. Tuttavia, le imprese di proprietà di un trust o di un istituto giuridico non possono fornire servizi di gestione al trust.

2.12.11 Sussiste un riferimento alla Russia se in passato la struttura è stata fondata da persone russe ai sensi dell'articolo 28d capoverso 1 che però non hanno più nessuna influenza (p. es. in quanto deceduti) e non vi sono cittadini russi tra i beneficiari?

No. Il riferimento alla Russia sussiste soltanto se un cittadino russo funge attualmente da trustor o beneficiario del trust o dell'altro istituto giuridico interessato.

2.12.12 Se un trust ha diversi beneficiari e uno di loro è interessato dal divieto di cui all'articolo 28d, il trust ricade nel campo d'applicazione dell'ordinanza?

Sì, è sufficiente che una sola persona di cui all'articolo 28d capoverso 1 sia soggetta all'ordinanza affinché si applichino le disposizioni dell'articolo 28d.

Esempio: se in trust ci sono cinque cittadini non russi e un cittadino russo che funge da beneficiario, il trust è soggetto alle disposizioni dell'articolo 28d dell'ordinanza.

Come si applica la deroga di cui all'articolo 28d capoverso 3?

2.12.13 Affinché sia applicabile la deroga è necessario che tutti i «beneficiari» o tutti i «trustor» soddisfino le condizioni di cui all'articolo 28d capoverso 3 o è sufficiente che uno solo o la maggioranza dei beneficiari soddisfino tali condizioni?

Analogamente a quanto stabilito nell'articolo 28d capoverso 1, il trust o l'istituto giuridico affine è soggetto alla deroga di cui all'articolo 28d capoverso 3 se anche solo uno dei beneficiari rientra nelle categorie descritte.

Esempio: se un trust ha cinque beneficiari di cui quattro hanno soltanto la cittadinanza russa e uno la doppia cittadinanza russa e di uno Stato membro dello SEE, la deroga si applica.

2.12.14 È applicabile la deroga di cui all'articolo 28d capoverso 3 dell'ordinanza se il trustor con cittadinanza russa è titolare di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente rilasciato da uno Stato membro dello SEE o dalla Svizzera ma il suo domicilio effettivo si trova fuori da questo Stato?

Sì. I fattori rilevanti sono la cittadinanza e/o il permesso di soggiorno, non la sede del trustor. In questo caso il trust o l'istituto giuridico affine è soggetto alla deroga in quanto il trustor possiede un permesso di soggiorno temporaneo o permanente rilasciato dalla Svizzera o da uno Stato membro dello SEE.

2.12.15 Le persone che possiedono la cittadinanza monegasca, andorrana o britannica o che sono titolari di un permesso di soggiorno nel Principato di Monaco, nel Principato di Andorra o nel Regno Unito rientrano nell'esenzione prevista dall'articolo 28d capoverso 3 dell'ordinanza?

I cittadini monegaschi, andorrani e britannici e le persone fisiche che possiedono un permesso di soggiorno temporaneo o permanente rilasciato dal Principato di Monaco, dal Principato di Andorra o dal Regno Unito rientrano nell'esenzione di cui all'articolo 28d.

È previsto un periodo transitorio? Se sì come è disciplinato?

Conformemente all'articolo 35 capoverso 18, tutte le persone fisiche e giuridiche svizzere che forniscono una sede legale, un indirizzo commerciale o amministrativo e servizi di gestione a un trust dispongono di un termine transitorio per adempiere i requisiti dell'ordinanza che scade il 31 luglio 2022.

2.12.16 Cosa succede nel caso in cui non sia possibile disdire entro il termine transitorio un contratto concernente la fornitura di un servizio vietato secondo l'articolo 28d dell'ordinanza?

Il divieto di agire, o provvedere affinché un'altra persona agisca, in qualità di trustee, azionista fiduciario (nominee shareholder), amministratore, segretario generale (secretary) o in funzione analoga, per un trust o un istituto giuridico affine è entrato nuovamente in vigore il 1° agosto 2022 (la disposizione corrispondente, sancita nel cpv. 2 dell'art. 28d, è stata precedentemente abrogata in via temporanea). Secondo l'articolo 28d capoverso 5 lettera a (che è entrato in vigore il 1° agosto 2022), la SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 2 per consentire la prosecuzione dei servizi che consentono di effettuare le transazioni necessarie per porre fine ai contratti stipulati prima del 28 aprile 2022 incompatibili con l'articolo 28d dell'ordinanza, purché tali transazioni siano state avviate prima del 30 maggio 2022 e concluse entro il 1° ottobre 2022.

2.13 Divieti concernenti i servizi (art. 28e)

2.13.1 L'esenzione di cui all'articolo 28e capoverso 2 lettera a si applica alle persone giuridiche, imprese o organizzazioni stabilite in Russia che sono indirettamente di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di persone giuridiche, imprese od organizzazioni costituite o registrate secondo il diritto svizzero, il diritto di uno Stato membro dello SEE o il diritto di un partner?

L'esenzione di cui all'articolo 28e capoverso 2 lettera a si applica quando la prestazione di servizi è destinata all'uso esclusivo da parte di persone giuridiche, imprese o organizzazioni stabilite in Russia che sono in ultima analisi possedute o controllate da una persona giuridica, un'impresa o un'organizzazione dello SEE, della Svizzera o di un partner di cui all'articolo 1 lettera f.

Di conseguenza, l'esenzione di cui all'articolo 28e capoverso 2 lettera a si applica quando, ad esempio, l'organizzazione russa che utilizza i servizi è di proprietà di un'organizzazione che non è stabilita in Russia, né in uno Stato membro dello SEE, né in Svizzera né in uno dei suoi partner di cui all'articolo 1 lettera f, ma è in ultima analisi di proprietà o sotto il controllo di un'impresa di uno Stato membro dello SEE, della Svizzera o di un partner di cui all'articolo 1 lettera f.

L'esenzione di cui all'articolo 28e capoverso 2 lettera a, invece, non si applica se, ad esempio, l'organizzazione russa che utilizza i servizi è posseduta o controllata da una società dello SEE, della Svizzera o da un partner della Svizzera di cui all'articolo 1 lettera f e tale società è a sua volta posseduta o controllata da una società russa o da una società di un'altra giurisdizione (al di fuori dello SEE, della Svizzera o di un suo partner di cui all'articolo 1 lettera f).

2.13.2 D'intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF e in virtù dell'articolo 28e capoverso 3 la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui all'articolo 28e capoverso 1^{quinquies}?

Sì, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui all'articolo 28e capoverso 1^{quinquies}, se ciò è necessario per uno degli scopi di cui all'articolo 28e capoverso 3.

2.13.3 La deroga di cui all'articolo 28e capoverso 2 lettera a si applica anche alla fornitura di servizi di ogni genere secondo l'articolo 28e capoverso 1^{quinquies}?

Sì, la deroga si applica anche alla fornitura di servizi in relazione con i servizi o i software di cui ai capoversi 1–1^{quater} o in relazione con la vendita, l'esportazione, il transito, il trasporto o la messa a disposizione di tali servizi o software a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa, a condizione che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 28e capoverso 2 lettera a o b.

2.13.4 In quale formato vanno redatte le notifiche secondo l'articolo 28e capoverso 6 in combinato disposto con il capoverso 7? Esiste un modulo apposito?

Le notifiche vengono effettuate esclusivamente per via elettronica, p. es. tramite Privasphere o mediante un trasferimento di file all'indirizzo e-mail sanctions@seco.admin.ch. A tal fine è disponibile sul sito della SECO un modulo standard (Excel).